

Lissone, 19/12/2019
Circolare n° 20

Oggetto: Prova delle cessioni intracomunitarie – novità dal 1/1/2020

Gentile Cliente,

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una **nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie**.

In ragione di ciò, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all'effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.

La nuova disciplina diviene efficace a decorrere dall'**1.1.2020**.

NUOVA DISCIPLINA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE stabilisce la non imponibilità IVA delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti:

- i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Si ricorda che l'altro requisito essenziale per usufruire del regime di non imponibilità è costituito dall'onerosità dell'operazione.

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il nuovo art. 45-*bis* del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità. La presunzione è relativa, nel senso che le autorità fiscali possono non riconoscerla.

La disposizione distingue due tipologie di cessioni, a seconda di chi cura il trasporto:

- cessioni con beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto ("franco destino")

- cessioni con beni spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto ("franco fabbrica")

Nel caso di **trasporto a cura del cedente**, esistono due tipologie di elementi di prova:

- Prima tipologia: il venditore deve essere in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori previsti dall'art. 45-bis par. 3 lettera A del Regolamento UE 282/2011, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
 - i documenti relativi al trasporto o alla spedizione (ad esempio un documento di trasporto o una lettera CMR firmata);
 - una polizza di carico;
 - una fattura relativa al trasporto aereo;
- Seconda tipologia: in alternativa, il venditore deve essere in possesso di uno qualsiasi degli elementi della lettera A (prima tipologia) in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova non contraddittori (lettera B del par. 3 art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
 - una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
 - i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nel caso di **trasporto a cura del cessionario**, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati verso un altro stato membro dell'UE se il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta deve contenere:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

La dichiarazione scritta, rilasciata dall'acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria.

Oltre alla dichiarazione scritta, il venditore deve essere in possesso degli ulteriori elementi di prova già sopra elencati per provare il trasporto a cura del cedente:

- almeno due degli elementi di prova non contraddittori ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente,
- oppure uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A") in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Le tabelle seguenti riportano in sintesi gli elementi di prova previsti dal nuovo regolamento:

Cessioni "franco destino" (trasporto a cura del cedente)	Almeno due elementi fra i seguenti (par. 3, lett. a, art. 45-bis, Reg. di esecuzione UE 282/2011) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:	<ul style="list-style-type: none"> - documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma; - una polizza di carico; - una fattura di trasporto aereo; - una fattura emessa dallo spedizioniere.
	Uno degli elementi di cui al par. 3, lett. a), art. 45-bis, in combinazione con uno degli elementi di cui al par. 3, lett. b), art. 45-bis, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:	<p>Par. 3, lett. a), art. 45-bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma; - una polizza di carico; - una fattura di trasporto aereo, - una fattura emessa dallo spedizioniere.
		<p>Par. 3, lett. b), art. 45-bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio, da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; - ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

<p>Cessioni "franco fabbrica" (trasporto a cura del cessionario)</p>	<p>Dichiarazione scritta del cessionario e almeno due elementi fra i seguenti (par. 3, lett. a, art. 45-bis) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma; - polizza di carico; - fattura di trasporto aereo; - una fattura emessa dallo spedizioniere.
	<p>Dichiarazione scritta del cessionario e uno degli elementi di cui al par. 3, lett. a), art. 45-bis, in combinazione con uno degli elementi di cui al par. 3, lett. b), art. 45-bis, Reg. di esecuzione UE 282/2011 che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:</p>	<p>Par. 3, lett. a), art. 45-bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma; - una polizza di carico; - una fattura di trasporto aereo, - una fattura emessa dallo spedizioniere.
	<p>Dichiarazione scritta del cessionario e uno degli elementi di cui al par. 3, lett. b), art. 45-bis, Reg. di esecuzione UE 282/2011 che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:</p>	<p>Par. 3, lett. b), art. 45-bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; - ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio Corno è a vostra disposizione.

Cordiali Saluti

Prof. Fabio Corno

